

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 29/01/1999 n. 790

legge 109/94 Articoli 19 - Codici 19.4

L'art. 32 L. R. Sicilia 29 aprile 1985 n. 21, che stabilisce l'autonomia del concessionario della costruzione di opera pubblica operante in nome proprio e per conto dell'Ente beneficiario, implica che il concessionario assuma nei confronti dei terzi tutte le obbligazioni negoziali, indennitarie e risarcitorie, derivanti dall'esecuzione dell'opera, escludendo ogni rapporto diretto tra i terzi e l'Ente concedente, destinatario unicamente delle azioni di rimborso delle somme erogate dall'impresa concessionaria, e non potendo invocarsi in tale fattispecie i principi della delegazione amministrativa, configurabile esclusivamente tra soggetti pubblici.